



Edizione di venerdì 14 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

In caso di concordato non è possibile emettere nota di variazione per l'intero importo del credito

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rideterminazione del valore dei terreni: adempimenti in scadenza all'1.7.2024

di **Mauro Muraca**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Definibili a sanzioni ridotte anche i pvc contenenti rilievi relativi al recupero di crediti d'imposta

di **Gianfranco Antico**

CONTENZIOSO

Indeducibilità dei costi sostenuti se manca l'inerenza

di **Marco Bargagli**

PATRIMONIO E TRUST

Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa

di **Angelo Ginex**

EDITORIALI

Open Day Master Breve: formazione ed informazione professionale integrate con l'AI

di **Redazione**

CASI OPERATIVI

In caso di concordato non è possibile emettere nota di variazione per l'intero importo del credito

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio** del **Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl vanta un credito nei confronti di Beta Srl per l'importo di 100.000 euro.

Beta Srl è stata assoggettata a procedura di concordato preventivo in data 23 febbraio 2023, con promessa di pagamento del 40% dell'importo del credito vantato.

Si chiede se sia possibile emettere nota di variazione per il recupero dell'imposta addebitata al cliente e quale sia il momento in cui tale nota di variazione possa essere emessa.

Valutando improbabile l'incasso di tale credito, si chiede infine se sia possibile stornare l'integrale importo, emettendo poi in futuro una fattura per assolvere l'imposta sull'importo eventualmente incassato.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

La rideterminazione del valore dei terreni: adempimenti in scadenza all'1.7.2024

di **Mauro Muraca**

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

[Scopri di più](#)

Normativa

L. 213/2023

Articolo 67, comma 1, lett. da a) a c-bis), Tuir

D.M.1444/1968

L. 167/1962

R.D. 2011/1934

Articolo 10 D.P.R. 602/1973

Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/97

Articolo 7, comma 2, lett. ee), ff) e gg), D.L. 70/2011



Documenti di Prassi

Circolare n. 27/E/2003

Circolare n. 81/E/2002

Risoluzione n. 233/E/2009

Risoluzione n. 53/E/2015

Circolare n. 35/E/2004

Circolare n. 47/E/2011

Circolare 1/E/2013

Giurisprudenza

Cassazione n. 26714/2013

Cassazione n. 10561/2014

Cassazione n. 30729/2011

Cassazione n. 16080/2021

Premessa

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha riaperto i **termini per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili)** posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2024, a condizione che, **entro il prossimo 1.7.2024** (in quanto la scadenza del 30.6.2024 cade di domenica):

- un professionista abilitato rediga e **asseveri la perizia di stima** del terreno;
- il contribuente **versi l'imposta sostitutiva** prevista per l'intero suo ammontare, ovvero soltanto la prima delle tre rate annuali di pari importo (in caso di rateizzazione).



La rivalutazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) **produce importanti effetti nel comparto:**

- **dell'imposizione diretta**, poiché permette al proprietario del terreno di calcolare la plusvalenza da assoggettare a tassazione assumendo, quale costo fiscale deducibile dal prezzo di vendita, il valore del terreno risultante dalla perizia di stima, aumentato del costo sostenuto per la stesura della perizia stessa;
 - **dell'imposizione indiretta**, atteso che il valore "*rideterminato*" costituisce "*valore normale minimo di riferimento*" ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in occasione della cessione del terreno, ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, L. 448/2001](#).
-

Soggetti che possono rivalutare il costo dei terreni agricoli ed edificabili

Possono beneficiare della rideterminazione fiscale del costo delle aree, soltanto i contribuenti che **realizzano plusvalenze immobiliari su terreni**, ai sensi dell'[articoli 67, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#).



Nota bene

Posto che questa disposizione contempla fattispecie reddituali realizzabili esclusivamente al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, consegue che soltanto **le persone fisiche e gli enti non commerciali possono avvalersi dell'agevolazione in commento**, con riferimento ai terreni posseduti al di fuori dell'ambito **dell'attività imprenditoriale esercitata**.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le **persone fisiche** (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa)

Le **società semplici** e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'articolo 5, Tuir

Gli **enti non commerciali** (se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa)

Gli **imprenditori agricoli** (individuali o costituiti in forma di società semplice) con riferimento ai terreni edificabili

Terreni che possono essere oggetto di rideterminazione del valore

La rideterminazione del valore fiscale delle aree interessa esclusivamente **i terreni posseduti alla data dell'1.1.2024**, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica, purché la loro cessione sia suscettibile di generare una plusvalenza imponibile.



Nota bene

Si tratta dei trasferimenti immobiliari aventi ad oggetto:

- terreni in relazione ai quali gli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune indicano una **destinazione edificatoria**;
- terreni a **destinazione agricola** o comunque non edificatoria;
- **terreni lottizzati**, anche oggetto di opere intese a renderli edificabili da parte del contribuente.

Più precisamente, possono accedere all'agevolazione in rassegna, i terreni (agricoli ed edificabili):

- detenuti a **titolo di proprietà**, ovvero;
- posseduti in forza di **altri diritti reali di godimento** (es. usufrutto, proprietà superficaria e l'enfiteusi).

Possono essere oggetto di affrancamento, anche le **plusvalenze conseguite in occasione di esproprio, cessione volontaria** (attuata nel corso di procedimenti espropriativi) o acquisizione coattiva (conseguente ad occupazione d'urgenza divenuta illegittima) di terreni destinati:

- ad **opere pubbliche o ad infrastrutture urbane** all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D, di cui al D.M.1444/1968, definite dagli strumenti urbanistici;
- ad **interventi di edilizia residenziale pubblica** ed economica e popolare di cui alla L. 167/1962.

Casi particolari

Particelle catastali
dichiarate
parzialmente
edificabili

La rivalutazione può coinvolgere una parte specifica di una particella catastale, se ha una **destinazione urbanistica diversa dal resto**, purché la perizia di stima si basi sul relativo strumento urbanistico. Non è necessario frazionare la particella per rideterminarne il costo fiscale della stessa ([circolare n. 81/E/2002](#)).

Possesso di terreni in
regime di comproprietà
e contitolarità di diritti

LA LENTE SULLA RIFORMA***Definibili a sanzioni ridotte anche i pvc contenenti rilievi relativi al recupero di crediti d'imposta***di **Gianfranco Antico**

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

L'articolo 1, comma 1, lett.d), D.Lgs. 13/2024, ha reintrodotto **l'adesione ai processi verbali di constatazione, per gli atti emessi dallo scorso 30.4.2024**, sulla falsariga dell'[articolo 83, comma 18, D.L. n. 112/2008](#) – norma che aveva inserito, nel D.Lgs. 218/1997, l'articolo 5-bis titolato “Adesione ai verbali di constatazione”, con **sanzioni ridotte ad 1/6**, in cambio della totale adesione ai rilievi (in vigore dal 22.8.2008 all'1.1.2015 e soppressa dall'[articolo 1, comma 637, L. 190/2014](#)); e che era stata oggetto di lettura da parte dell'Agenzia delle entrate con la **circolare n. 55/E/2008**.

Per effetto della novella normativa, il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione, redatti ai sensi dell'[articolo 24, L. 4/1929](#), e l'adesione può avere ad oggetto **esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale** medesimo, mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indicato nello stesso verbale, e all'organo che ha redatto il verbale.

A differenza della precedente e soppressa formulazione, il contribuente può prestare adesione:

- a) senza condizioni;**
- b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.**

L'adesione senza condizioni può avere ad oggetto esclusivamente il **contenuto integrale del verbale di constatazione** e deve intervenire **entro i 30 giorni successivi** alla data della consegna del verbale.

Nel caso di **adesione condizionata, nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata**, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante **aggiornamento del verbale**, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso di **adesione incondizionata**, entro i **60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente**, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica l'atto di definizione** dell'accertamento parziale, recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#).

Nel caso di adesione condizionata, **il predetto termine decorre dalla correttiva effettuata da parte dell'organo che ha redatto il verbale**. Se l'organo che ha redatto il pvc non modifica la propria posizione, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di **aderire, senza condizioni**, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel pvc, presentando **una nuova comunicazione**, purché non siano ancora decorsi i **30 giorni** dalla data di **consegna del verbale**.

I termini per l'accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell'adesione del contribuente e, comunque, non oltre la scadenza del **trentesimo giorno** dalla **consegna del verbale di constatazione**.

L'adesione perfezionata dà diritto ad usufruire **delle sanzioni indicate nell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997 e nell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 218/1997, ridotte alla metà**, e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate **nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, del medesimo D.Lgs. 218/1997**.

In caso di **mancato pagamento** delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate **provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle predette somme, **a norma dell'articolo 14, D.P.R. 602/1973**.

L'adesione al verbale deve riguardare **tutte le violazioni sostanziali** e quelle relative agli **obblighi contabili ad esse prodromiche** (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono), constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, **non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire**, ma la definizione deve riguardare la **totalità dei periodi d'imposta** e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

Come si legge **sul sito dell'Amministrazione finanziaria**, è possibile definire le violazioni in materia di:

- **Irpef e Ires** e relative ritenute e addizionali Imposte sostitutive;
- **Iva**;
- **contributi previdenziali**;
- **Irap**;
- **Ivie e Ivafe**;
- **Imposta di registro**;
- **Imposta ipotecaria/catastale**;
- **Imposte sulle successioni e donazioni**;
- **Imposta sulle assicurazioni**.

Inoltre, sono così definibili, **anche i crediti di imposta e agevolativi**. E ciò rappresenta **una**



importante apertura, atteso che nel corso di questi anni l'attenzione dei verificatori è stata puntata proprio su tali strumenti di favore, pur se tali rilievi possono essere definiti **senza possibilità di rateizzazione né di compensazione**.

Restano escluse, invece, **le segnalazioni non immediatamente trasferibili in atti di accertamento parziale**. In particolare, in ordine alle “*segnalazioni*”, la [circolare 55/E/2008](#) non riteneva definibili eventuali fatti o altri elementi contenuti nel PVC, non ancora formalizzati in specifiche violazioni, in base ai quali la relativa “*prognosi di sussistenza*” veniva rimessa, oltre che al vaglio del competente ufficio accertatore, anche all'espletamento, da parte del medesimo, di **ulteriori attività istruttorie**.

CONTENZIOSO***Indeducibilità dei costi sostenuti se manca l'inerenza***di **Marco Bargagli**

OneDay Master

Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

Le norme generali sui **componenti del reddito di impresa** sono illustrate nell'[articolo 109 Tuir](#), il quale prevede che i **ricavi, le spese e gli altri componenti positivi** e negativi, concorrono a formare il reddito **nell'esercizio di competenza**; tuttavia, i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza **non sia ancora certa l'esistenza** (o determinabile in modo obiettivo l'ammontare), questi concorrono a formarlo **nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni**.

In buona sostanza, ai fini delle imposte dirette, per **poter dedurre i costi sostenuti dal reddito d'impresa**, il contribuente deve rispettare i requisiti di **inerenza, certezza e obiettiva determinabilità** dell'onere iscritto in contabilità, come previsto dalla normativa sostanziale di riferimento.

Avuto riguardo, in particolare, **all'onere della prova**, il contribuente sottoposto a verifica fiscale **avrà la necessità di:**

- comprovare, sotto il profilo documentale, il costo sostenuto in modo da **ricavare l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa** (Cassazione n. 1709/2007);
- evidenziare *“la **coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa**, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni”* (Cassazione n. 7701/2013).

Sulla base del **consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità**, possiamo affermare che, nel corso di un **qualsiasi controllo fiscale**, il contribuente dovrà **necessariamente evidenziare**, all'organo ispettivo, **l'inerenza dei costi sostenuti**, sulla base di quanto sancito dal richiamato [articolo 109 Tuir](#).

Infatti, **affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito d'impresa**, non solo è necessario **che ne sia certa l'esistenza**, ma occorre, altresì, che ne **sia comprovata l'inerenza**, ossia deve trattarsi di una spesa che **si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa**.

In estrema sintesi, **l'inerenza di un costo** viene definita come una relazione tra due concetti: **“la spesa e l'impresa”** che implica necessariamente **un accostamento concettuale tra le due circostanze**, per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito **bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cassazione n. 12168/2009).**

In relazione ai **rapporti economici e commerciali intercorsi tra imprese appartenenti ad uno stesso Gruppo**, la giurisprudenza di legittimità ha **considerato indeducibili i costi per l'attività di consulenza** infragruppo tenuto conto della **generica descrizione riportata in fattura.**

Gli ermellini hanno rilevato alcuni passaggi salienti **che, valutati complessivamente, avrebbero determinato l'ineducibilità dei costi sostenuti:** (*“con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese di ...”*); rilevata altresì la **laconicità del contratto** regolante il **rapporto economico commerciale** (*“l'unico documento che è stato consegnato (...) è un contratto di assistenza tecnico – commerciale di appena 10 righe”*); constatato, infine, l'ingente ammontare del costo portato in deduzione **(Cassazione n. 21184/2014).**

Sempre con riferimento alla **deducibilità di costi risultanti da fatture generiche**, viene confermato che l'onere della prova **va posto a carico del contribuente.**

Infatti, come già osservato in precedenza dalla Corte di cassazione (Sentenza n. 13882/2018), *«l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'I.V.A. l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (cfr. Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA v Autoridade Tributária e Aduaneira)».*

Ciò posto, nel caso di specie, il contribuente aveva **concretamente assolto il prescritto onere probatorio**, fornendo una **convincente dimostrazione dell'esistenza di contratti** che, in riferimento a fatture ritenute succinte dall'Ufficio, **evidenziavano puntualmente il contenuto dei lavori realizzati, il tempo ed il luogo dell'esecuzione della prestazione, il personale impiegato e le ore lavorate**, consentendo pertanto di **ritenere giustificati i costi ripresi a tassazione.**

Più di recente, la Corte di cassazione ha confermato che **i costi relativi a fatture per consulenze di mercato, emesse da società parte di un gruppo**, sono **ineducibili dal reddito d'impresa** se la loro descrizione è **“generica”** e se la compagine che, astrattamente, avrebbe fornito la consulenza, **non si occupa, per statuto, di simili compiti (Cassazione n. 35568/2022).**

I supremi giudici di legittimità hanno dapprima richiamato la **consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione**, in base alla quale la **prova dell'inerenza di una operazione incombe sul contribuente** (sentenza n. **18904/2018**), in base alla quale *“ai fini della detrazione di un costo, la prova dell'inerenza del medesimo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell'onere di dimostrare l'imponibile maturato”*.

In particolare, nel merito, il **giudice del gravame** aveva **correttamente evidenziato** che l'ufficio aveva **fornito elementi idonei a disconoscere i costi**, valutato che, **non solo la fattura era generica**, ma la stessa società che, astrattamente, avrebbe fornito la indicata consulenza **non si occupava, per statuto, di tali compiti**.

A ciò si aggiunga che **la determinazione dell'importo era collegata ad attività anteriori**, riferite all'annualità 2008: in definitiva, questi elementi hanno **indotto a ritenere detti costi carenti non solo per inerenza** ma anche per **certezza e competenza**, senza che la contribuente – come era suo onere – avesse fornito alcuna prova contraria.

Profili fiscali del passaggio generazionale d'impresa

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Holding di famiglia: opportunità, criticità e adempimenti

Scopri di più

L'espressione "**passaggio generazionale**", ove riferita all'**impresa**, sta ad indicare una serie di operazioni idonee a garantire la successione, *inter vivos* o *mortis causa*, nell'esercizio di una realtà imprenditoriale.

A ben vedere, si tratta di una prima definizione alquanto generica, dalla quale emerge immediatamente che il **perimetro** delle fattispecie giuridiche interessate è **assai ampio**. Invero, esso comprende sia ipotesi di **circolazione dell'azienda**, sia ipotesi di circolazione delle **partecipazioni societarie**.

Inoltre, la finalità della **trasmissione** non corrispettiva o non onerosa dei beni di primo o secondo grado può essere realizzata attraverso **diversi strumenti giuridici**, tra loro anche variamente combinati.

Quindi, appare evidente come, all'interno di una vasta rosa di **modalità operative differenti** che è garantita dall'**autonomia negoziale**, diviene fondamentale individuare quelle più opportune a **realizzare le volontà del singolo imprenditore**.

Evidentemente, le **ragioni** delle scelte **non** saranno **solo di natura fiscale**, se si considera l'estrema delicatezza del momento del "passaggio generazionale" dal punto di vista **personale, familiare, imprenditoriale**.

Tuttavia, è indubbio che la **variabile fiscale** debba essere considerata all'interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta negoziale, onde evitare di far gravare (in termini sia di rischio sia di carico impositivo) di un peso fiscale eccessivo **la successione imprenditoriale**.

Restringendo il campo di indagine alla **fiscalità indiretta** del passaggio generazionale, occorre evidenziare che l'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), contempla un'importante **agevolazione fiscale**.

In particolare, è previsto che i **trasferimenti**, effettuati **anche tramite i patti di famiglia** a favore

dei discendenti e del coniuge, di **aziende o rami di esse**, di **quote sociali e di azioni non** sono **soggetti all'imposta** ove **siano soddisfatte** le seguenti **condizioni**:

- In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera a\), Tuir](#) (quindi, nel **caso di società di capitali**), il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni** mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, numero 1\), cod. civ.](#)
- Il beneficio si applica a condizione che **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, **apposita dichiarazione in tal senso**.

Il **mancato rispetto** della condizione del **controllo di diritto** comporta la **decadenza** dal beneficio, il pagamento dell'**imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Tra le varie pronunce della suprema Corte intervenute a chiarire i diversi dubbi della disciplina in esame, certamente meritevole di attenzione è l'**ordinanza n. 6082/2023**, ove è stato precisato che l'esenzione prevista dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), presupponendo non solo l'acquisizione del controllo della società e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma **anche l'esercizio dell'impresa da parte della società partecipata, non spetta in caso di donazione ai figli di partecipazioni sociali in società di mero godimento immobiliare**, poiché il trasferimento del controllo di società, che non hanno un'**effettiva ed operativa attività economica**, **non è equivalente al trasferimento di un'azienda**.

Quindi, stando ai chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità, che poi sono i medesimi della prassi amministrativa ([risposta a interpello n. 552/2021](#)), **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni del trasferimento di partecipazioni in ambito familiare dovrebbe essere riferita alle sole ipotesi di società che esercitano un'effettiva attività d'impresa**.

Si ritiene che tale **posizione giurisprudenziale non** sia affatto **corretta** sul piano del **metodo interpretativo**, in quanto introduce una **condizione limitativa non prevista e non voluta** dalla disposizione in esame. La norma si pone il fine di favorire situazioni giuridiche differenti, ma comunque meritevoli in termini costituzionali, per cui è **necessario distinguere tra passaggio generazionale di aziende e passaggio generazionale nell'ambito delle compagini societarie**.

Secondo un'**interpretazione letterale (ex articolo 12 delle preleggi)**, la quale invita l'operatore prima di tutto ad attribuire il **senso fatto palese dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"** e dalla **"intenzione del legislatore"**, quando oggetto del trasferimento sono **partecipazioni in società di capitali**, deve sussistere la **condizione dell'acquisizione o dell'integrazione del controllo** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)



Invece, l'ulteriore requisito della **prosecuzione per almeno un quinquennio dell'attività di impresa** da parte dei beneficiari è disposto evidentemente solo con riferimento alla fattispecie del **trasferimento di azienda**. Tale assunto trova conferma nel fatto che, per la fattispecie del **trasferimento di quote di società di capitali**, è prevista la diversa condizione del **mantenimento quinquennale del controllo**.

In definitiva, quindi, occorrerà **vagliare con attenzione** anche questo aspetto ogni qualvolta si pianifichi il **passaggio generazionale** di una **società di capitali holding**.

Open Day Master Breve: formazione ed informazione professionale integrate con l'AI

di Redazione



Il 25 giugno alle ore 11:00 partecipa gratuitamente all'**Open Day Master Breve** dedicato alla presentazione della nuova edizione in partenza a settembre.

Sarà l'occasione per approfondire le peculiarità della nuova edizione, caratterizzata dalla continua innovazione di prodotto che contraddistingue la formazione Euroconference.

Segno distintivo della formazione Euroconference è la garanzia di un aggiornamento costante, certificato e qualificato che assicura al Professionista l'indispensabile aggiornamento professionale ai continui interventi legislativi e di prassi, nonché l'approfondimento specialistico sulle tematiche individuate dal Comitato Scientifico. Grazie alla formula in blended learning, che concilia la formazione in modalità digital con la tradizionale formazione in modalità frontale il Professionista potrà organizzare con flessibilità i tempi della propria formazione.

La novità più rilevante della nuova edizione è la possibilità di interagire con l'Intelligenza Artificiale grazie alla licenza FiscoPratico Smart, messa a disposizione per tutti gli abbonati a Master Breve. Questo consentirà una nuova esperienza di elaborazione e ricerca dei contenuti all'interno della piattaforma Euroconference, dotando il Professionista di un vero e proprio collaboratore di studio" qualificato e certificato: uno strumento che semplifica l'attività di Studio, liberando risorse per attività ad alto valore aggiunto.

Partecipa all'Open Day e scopri tutti i servizi e le novità della nuova edizione di Master Breve 2024/2025.

[Iscriviti subito e investi nel tuo futuro professionale!](#)

